

COMUNITA' COLLINARE DELLA VALCERRINA
Provincia di Alessandria



REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE



TITOLO I
GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 : Limiti di regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio della Comunità Collinare della Valcerrina.

Art. 2 : Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio della Comunità, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Il Regolamento condiviso da tutti i Comuni che compongono la Comunità ha lo scopo di evitare disparità di trattamento in Comuni limitrofi e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso confinanti. Scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 3 : Organi preposti al servizio di polizia rurale.

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco dei Comuni, dagli ufficiali ed agenti della Polizia della Comunità nonché dagli ufficiali ed agenti della Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4 : Ordinanze dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità

Le ordinanze emanate per competenza territoriale dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è riferita l'intimazione e le sanzioni a carico degli adempimenti.

TITOLO II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5 : Passaggio sui fondi privati.

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporanea il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 6 : Passaggio su fondi dei Comuni.

E' vietato il passaggio sui terreni Comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni del Comune, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli del Comune e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco e averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7 : Sentieri panoramici.

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi Comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

Art. 8: Altri passaggi per mezzi sportivi o per motivi di svago.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifici consensi dei conduttori di fondo.

Art. 9 : Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti, conseguenti le operazioni di recupero.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 10 : Approvazione di prodotti.

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incarichi del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente o costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite sui fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il permesso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione sul limite della sua proprietà, di cartelli che richiamano tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata.

Art. 11 : Controllo su appropriazione dei prodotti.

Gli incaricati dei servizi di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici della Comunità per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

TITOLO III **PASCOLO, CACCIA, PESCA**

Art. 12 : Pascolo degli animali.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per il ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio della Comunità deve essere preventivamente comunicato, 15 giorni prima della partenza, dal titolare del gregge. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi terrieri con indicazione dei riferimenti catastali. Occorrerà, altresì, indicare il numero dei capi costituente il gregge, tenendo presente che per ogni 10 capi l'allevatore dovrà disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale.

E' richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare l'eventuale diniego di autorizzazione. Il pascolo dei greggi è possibile nel solo periodo dal 15 Novembre al 28 Febbraio.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2,3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Per violazioni di quanto previsto dal presente articolo saranno applicate le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) . Per la graduazione delle sanzioni si rinvia alla risoluzione del Ministero dell'Interno del 14/03/2003.

Art. 13 : Attraversamento di centro abitato.

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitanti è vietata la sosta del bestiame.

Art. 14 : Caccia e pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV
COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 15 : Costruzioni dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria e del regolamento edilizio.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art. 16 : Acque piovane e non.

I cortili, le aie e gli orti annessi alla case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici. Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenze, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse.

Art. 17 : Igiene dei fabbricati rurali.

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente e le norme di igiene previste dall'ASL.

Art. 18 : Stalle e concimaie.

Le stalle con due o più bovini e equini devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna, a convenuta distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe.

Art. 19 : Trasporto del letame.

Per il trasporto del letame e del liquame, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè sia contenuto in carri e rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Art. 20 : Annaffiamento con acque luride.

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 21 : Cani da guardia.

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le piccole attrezzature da riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZA ALBERI, RAMI PROTRESI, RADICI E SPONDE

Art. 22 : Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 metri dall'argine superiore.

Art. 23 : Distanze per fossi, canali e alberi.

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alle profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 24 : Regimazione delle acque.

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari. E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsiasi maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che, anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 25 : Spurgo e pulizia fossi e canali.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari, dovranno essere con gambette in cemento, di sezione libera pari a quella del fosso a monte e piano viabile in lose di calcestruzzo o in pietra. Non è consentita la costruzione di attraversamenti mediante tubi circolari.

Art. 26 : Recisione rampi protesi e radici e pulizia sponde.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade. I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato o caduto. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 27 : Lavorazioni del terreno.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,5 metri dal margine superiore del fosso, in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati.

Art. 28 : Dilavamento superficie acque piovane.

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO VI
MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 29 Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva.

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante e in particolare contro la "flavescenza dorata" in attuazione dell'Asse Prioritario 1 – Misura 1 dal Titolo "ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione, del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, che si intende recepito integralmente come allegato al presente regolamento sotto la lettera "B" viene stabilito quanto segue:

- 1) Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

- 2) E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio Regionale e Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti, che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- 3) Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 30 : Contenitori di antiparassitari.

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

Art. 31 : Residui di coltivazione.

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piramide del Mais, i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci di vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 32 : Terreni ingerbiditi e vigneti incolti.

In caso di terreni ingerbiditi proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno tre metri dalle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese, dai proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati sono focolai di gravi infezioni, (oidio, peronospora, flavescenza dorata, black rot, metcalfa pruinosa, etc.) anche a notevoli distanze, e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere il Comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto, secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, e relativo alla superficie di tale vigneto.

In particolare il diritto di reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti, ed il ricavato viene utilizzato dall'Amministrazione del Comune per interventi di tutela del territorio e delle colture viticole. Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori aventi sede nel Comune o in uno dei comuni del territorio della "Comunità Collinare della Valcerrina" e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati del territorio infrascritto.

Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avrà diritto a risarcimento alcuno.

TITOLO VII
MALATTIE BESTIAME

Art. 33 : Obbligo di denuncia.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 Giugno 1954 dell'Albo Commissariato per l'igiene e sanità.

Art. 34 : Malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acque. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserli, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

TITOLO VIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 35 : Transito con mezzi cingolati.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento di danni, oltre il pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 36 : Strade comunali vicinali ed interpoderali non asfaltate.

Coloro che, transitano su strade comunali, in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, in modo da pregiudicare il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Art. 37 : Pulizia stradale.

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le sue pertinenze. E' vietato, inoltre apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni. La violazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, oltre all'addebito delle spese di ripristino e di pulizia dei luoghi.

TITOLO IX
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 38 : Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o di disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture. Quando si rende necessario per tutelare le quiete e la sicurezza pubblica. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 39 : Allevamenti.

L'eventuale allevamento di animali nei centri abitati è regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell'igiene della salute pubblica e della quiete.

TITOLO X
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 40 : Accensione fuochi.

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 41 : Prevenzione incendi.

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

TITOLO XI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 42 Violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 43 : Ripristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre il pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 44 : Omissione di ottemperanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Sindaco, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti a fatto inflazionistico.
- Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere di norma una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 45 : Sequestro e custodia.

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 Luglio 1982, n. 571. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria del Comune o presso altro deposito. Il relativo verbale verrà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 : Entrata in vigore.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Le eventuali correzioni ed i miglioramenti che si rendessero necessari antecedentemente alla scadenza minima di revisione, dovranno in ogni caso essere concordati tra i Comuni e approvati con delibera di Consiglio della Comunità.

Art. 47 : Deroga.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 48 : Norme generali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Penale e ogni altra norma legislativa in materia.

ALLEGATO A

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio della Comunità per il piantamento di alberi sono stabilite come segue (fatti salvi diversi accordi fra i confinanti):

- Metri NOVE per le piante di alto fusto (compreso le robinie);
- Metri DICIOOTTO per piante di alto fusto in collina, anche se interrotti da strade pubbliche;
- Metri ZERO E CINQUANTA per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine;
- Metri TRE per le viti, gli arbusti e le siepi con filari non paralleli al confine;
- Metri QUATTRO per il nocciolo, gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto;
- Nelle zone di confine tra la pianura e collina valgono le distanze più restrittive.

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere la distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio pianeggiante della Comunità per la messa a dimora di alberi sono stabilite come segue:

- Metro OTTO per le piante di alto fusto;
- Metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo;
- Metri TRE per le siepi, gli arbusti, le viti e i frutteti.

E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione del Comune

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolarne lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purchè la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della Polizia e Vigilanza può esigere che estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita. Qualora ciò non avvenisse l'Amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.

ALLEGATO B

Allegato Regolamento di Polizia Rurale

Regione Piemonte – Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – Descrizione delle misure.

Asse Prioritario : l'Ammodernamento del sistema agricolo e agroindustriale

Misura : U

Titolo: "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE"

Riferimento normativo : Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo XI, Articolo 33, XII trattino.

Costo totale della misura: 20,00 MEURO

Costo pubblico della misura : 10,00 MEURO

Costo a carico del FEOGA : 3,38 MEURO

A – La flavescenza dorata in Piemonte

Nel 1998 si è manifestata in alcune aree della Provincia di Alessandria (in particolare nel Tortonese e nell'Acquese) una grave malattia che ha provocato la perdita di produzione delle viti colpite. Dopo le appropriate analisi, è stato possibile accertare trattarsi di Flavescenza dorata. Già nel corso della campagna del 1998 la Regione Piemonte ha intrapreso numerose iniziative finalizzate a contenere la diffusione della malattia.

La fitopatia, il cui effetto è devastante e la cui diffusione è a carattere fortemente epidemico, si è rapidamente diffusa nel 1999 ed ha interessato alcune delle più importanti aree viticole piemontesi.

Le conseguenze immediate della presenza della Flavescenza dorata sono:

- o Gravi perdite di produzioni nelle aree interessate;
- o Problemi per la realizzazione degli impianti e dei reimpianti a causa della difficoltà da reperimento di materiale di moltiplicazione sano;
- o Aumento dei costi di produzione;
- o Rischio di decadenza di contributi comunitari conseguenti alla necessità di posticipare i tempi di reimpianto;
- o Ripercussione negativa sull'ecosistema vigneto a causa dell'uso di insetticidi per la lotta contro *Scaphoideus Titanus*.

In considerazione della gravità della malattia e della sua comparsa in forma epidemica in quasi tutte le regioni del nord Italia (Lombardia, Emilia – Romagna, Friuli, Liguria, Toscana e Veneto) è stato predisposto un apposito decreto di lotta obbligatoria nazionale che prevede l'obbligatorietà dell'estirpo delle piante infette e le misure per il contenimento del settore e per la prevenzione della diffusione della malattia.

Inoltre presso il MIPAF è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito dai settori Fitosanitari del nord Italia, da ricercatori ed esperti di Istituti di ricerca CNR, del Ministero e dell'Università per mettere a punto una serie di misure per affrontare il problema.

B – Iniziative regionali realizzate per il contenimento della malattia.

La Regione Piemonte ha ideato per il 1999 un ampio progetto di ricerca, di monitoraggio e di intervento sul territorio per studiare l'evoluzione delle malattie sui vitigni piemontesi nelle condizioni ambientali e colturali delle regioni.

Considerata la complessità della fitopatia e la necessità di conoscenze specialistiche per affrontare lo studio il Settore Fitosanitario regionale ha coinvolto:

- L'Istituto di Firovirologia Applicata del CNR per le analisi con metodi di biologia molecolare su materia vegetale;
- Il Dipartimento Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali della Facoltà di Scienze Agrarie, Sezione di Entomologia "C.Vidano", per lo studio degli aspetti entomologici;
- Gli Enti di assistenza tecnica delle Organizzazioni professionali della Provincia di Alessandria che hanno effettuato nel 1998 i sopralluoghi e i rilievi sintomatologici e per seguire i viticoltori delle zone interessate dalla malattia;

La Regione Piemonte per il 1999 ha predisposto un finanziamento di oltre 100 milioni per la ricerca e nel Tortonese la Fondazione Banca Cassa di Risparmio di Tortona e il Comune di Tortona hanno finanziato con 30 milioni le analisi presso il CNR.

Gli interventi intrapresi dalla Regione, in accordo con i tecnici delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni dei Produttori, sono stati primariamente volti alla messa in atto delle strategie di contenimento della Flavescenza dorata (trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, estirpo delle piante sintomatiche, controllo di tutti i campi di piante madri), all'informazione puntuale di tutti gli operatori del settore nonché alla valutazione della diffusione e della localizzazione della fitoplasmosi sul territorio.

In particolare è stata curata l'attività di informazione in una situazione di estremo allarme in cui era necessario dare indicazioni corrette: sono stati realizzati opuscoli informativi, materiale fotografico, dispense per i tecnici, incontri e convegni sul territorio.

Per il 2000 la Regione ha stanziato 150 milioni per proseguire gli studi e per il monitoraggio dei campi di piante madri per il vivaismo.

C – La distribuzione sul territorio regionale.

Va sottolineato che l'ampelopatia è da prevedersi in espansione nel prossimo periodo in quanto le viti già colpite da F.D. risultano essere asintomatiche per uno - due anni dalla contaminazione del citoplasma, per cui vigneti allo stato attuale apparentemente sani o con una bassa incidenza di piante malate potrebbero essere già infetti e potenziali serbatoi per la diffusione della malattia stessa.

I controlli compiuti nelle aree di volta in volta segnalate infette ed il monitoraggio effettuato nel 1999 sulla totalità dei vigneti con sintomi di Flavescenza dorata hanno permesso di individuare l'incidenza della malattia.

Le aree attualmente interessate dalla fitoplasmosi comprendono molte zone viticole della Provincia di Alessandria ed alcuni comuni della Provincia di Asti, situati principalmente nella fascia sud orientale compresa tra la Provincia di Alessandria e quelle di Cuneo. Risultano colpiti alcuni dei vitigni più importanti per la viticoltura piemontese: Barbera, Dolcetto, Moscato, Cortese, Chardonnay.

D – Gravità dei danni.

In Provincia di Alessandria i vigneti interessati dalla malattia sono 2440, di questi il 67% (1.626 vigneti con una superficie di 1.016 ettari) presenta una percentuale di piante colpite superiore al 30%. Gli ettari complessivamente colpiti sono 1.654 pari 12,4% della superficie vitata della provincia. I Comuni coinvolti dalla malattia sono 85. nell'area dei Colli Torinesi vi sono 16 comuni

in cui la superficie vitata interessata dalla malattia rappresenta dal 35 all'80% dell'intera superficie vitata degli stessi comuni. In tali comuni la situazione è attualmente molto grave in quanto la riduzione della produzione di uva ha creato seri problemi oltre che ai produttori viticoli anche a tutto l'indotto.

In Provincia di Asti la situazione è per ora meno preoccupante, i vigneti interessati dalla malattia sono 154 (su una superficie di 155 ettari), di questi il 24% presenta più del 30% di piante malate (per una superficie pari a 43 ettari). I comuni coinvolti sono 33. In Provincia di Cuneo i vigneti infetti sono 50. Tali dati evidenziano non solo l'alta incidenza della malattia in Provincia di Alessandria, ma anche come la presenza della stessa nelle altre principali zone viticole piemontesi renda la Flavescenza dorata parzialmente diffusibile in modo epidemico su tutto il territorio vitato regionale. In particolare è necessario sottolineare come l'incidenza della malattia superiore al 30% costituisca presupposto per l'estirpo totale del vigneto. Occorre considerare inoltre che nell'attuale situazione di alcune aree particolarmente colpite dalla malattia le aziende viticole stanno perdendo il capitale e il reddito fondiario e il reddito derivante dalla produzione. Pertanto il danno economico risulta molto elevato perché occorre supportare elevati costi per l'estirpo, il reimpianto in una situazione di mancato reddito per alcuni anni.

E – Contenimento della malattia.

Non esistono mezzi di lotta curativa contro la Flavescenza dorata. Il contenimento della malattia è possibile attraverso i seguenti interventi:

- 1) Trattamenti insetticidi contro gli insetti vettori della malattia,
- 2) Estirpo delle singole piante infette o dell'intero vigneto qualora la percentuale di piante infette superi il 30%,
- 3) Monitoraggio capillare del territorio per accertare tempestivamente la presenza di piante infette e di nuove aree interessate dalla malattia,
- 4) Monitoraggio dei campi di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione e controlli dei vivai viticoli,
- 5) Informazione capillare dei conduttori dei vigneti,

In particolare l'estirpo di vigneti con incidenza della malattia superiore al 30% è molto importante per eliminare grandi fonti di inoculo del citoplasma.

La malattia produce la perdita totale della capacità produttiva della pianta, pertanto quando l'incidenza supera la soglia del 30%, si verifica la compressione del potenziale produttivo del vigneto. D'altro canto non è possibile procedere al semplice rimpiazzo delle piante colpite sia perché queste a breve verrebbero infettate a causa della presenza di viti portatrici asintomatiche non estirpate sia perché si realizzerebbe comunque una forte disetaneità che andrebbe a compromettere la qualità della produzione.

Proprio in relazione alle prospettive di mercato ed alle potenzialità sul piano qualitativo del territorio regionale è di vitale importanza poter salvaguardare l'attuale potenziale produttivo insieme alle strutture economiche. È indispensabile quindi consentire un reimpianto dilazionato dei vigneti colpiti da F.D. In relazione alla specificità epidemiologica della malattia può inoltre essere necessario intervenire sui vigneti abbandonati che rappresentano pericolosi focolai d'inoculo. Inoltre i vigneti colpiti i cui proprietari siano anziani viticoltori spesso non vengono estirpati per mancanza di interesse a proseguire l'attività produttiva. Per queste due situazioni particolari può essere necessario prevedere forme di contributo per gli estirpi da assegnare direttamente alle amministrazioni comunali affinché provvedano all'eliminazione di tali vigneti.

1. Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia.

- a. Obiettivi specifici: Salvaguardare il patrimonio viticolo regionale.
- b. Obiettivi operativi : Prevenire la diffusione della Flavescenza dorata e radicazione dei focolai di infezione.

2. Descrizione tecnica della misura.

a. *Tipologia degli interventi ammissibili*

1) Monitoraggio della malattia sul territorio.

E' previsto un monitoraggio annuale al fine di evitare l'incidenza della malattia all'interno delle aree in cui la malattia è già presente, individuare nuovi vigneti e nuove aree colpite dalla malattia e controllare i campi di piante per il materiale di moltiplicazione per i vivaia. Il coordinamento del monitoraggio è del Settore Fitosanitario regionale che coinvolge le Associazioni dei produttori, le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni dei vivaisti. Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'attivazione di squadre di tecnici che operano sul territorio e per effettuare gli accertamenti diagnostici mediante analisi molecolari. Sono escluse le spese relative agli oneri amministrativi e al personale pubblico.

2) Informazioni capillare dei conduttori dei vigneti.

Sono previste azione di informazione sul territorio attraverso l'organizzazione di incontri tecnici, convegni, aggiornamento dei vivaisti e dei tecnici viticoli.

Inoltre è prevista la realizzazione di supporti informativi quali: opuscoli, manifesti, materiale fotografico sulla sintomatologia, schede sintomatologiche per i vitigni piemontesi. Sono escluse le spere relative agli oneri amministrativi e al personale pubblico.

3). Sostegno finanziario dei conduttori e dei produttori per i seguenti interventi:

- a. Estirpazione, reimpianto e integrazione del mancato reddito dei vigneti dal citoplasma. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute per l'estirpazione, il reimpianto dei vigneti e il supporto per il mancato reddito per un periodo massimo di tre anni dal reimpianto.
- b. Estirpazione dei vigneti colpiti dal citoplasma senza reimpianto. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute per l'estirpazione dei vigneti abbandonati e di quelli per i quali non esistano in azienda le condizioni per proseguirne la conduzione.

b. *Settori interessati:* Il settore viticolo.

c. *Beneficiari:*

- interventi 1 e 2 Regione Piemonte – Direzione Sviluppo dell'Agricoltura – Settore Fitosanitario

- Interventi 3. a e 3. b –Conduttori dei vigneti a qualunque titolo, situati nelle aree viticole individuate dalla Direzione generale competente per l'agricoltura come aree di presenza della malattia;

Per quanto riguarda l'estirpo dei vigneti abbandonati e di quelli per i quali non esistano in azienda le condizioni per proseguirne la conduzione oltre ai conduttori dei vigneti stessi i beneficiari possono essere le Amministrazioni comunali.

d. *condizioni di ammissibilità e requisiti:*

Intervento 3.:

- E' ammesso l'estirpo e il reimpianto dei vigneti solo quando viene superata la soglia del 30% di danno;

- La domanda deve essere accompagnata dalla apposita certificazione attestante il motivo fitosanitario (Flavescenza dorata della vite) ed il contributo verrà corrisposto solamente per i vigneti che corrisponderanno alle caratteristiche e secondo le priorità indicate nelle disposizioni attuative;
- Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione di V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più VQPRD ai sensi del Reg. CEE 823/87 e successive modificazioni;
- Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri di diversa origine per la stessa tipologia di interventi;
- Essere in regola con la normativa vigente e non avere procedimenti in corso relativi alle infrazioni riguardanti l'impianto dei vigneti;
- In caso di finanziamento del reimpianto (azione 3:a) impegnarsi a non vendere i diritti di reimpianto per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo;
- Il reimpianto non dovrà riguardare particelle oggetto di procedimenti in corso per infrazioni riguardanti il divieto di impianti vigneti;
- E' demandato alla Direzione Sviluppo dell'Agricoltura definire con propri provvedimenti le disposizioni attuative del presente programma.

a. *Localizzazione*: L'intero territorio della Regione.

3. Durata della Misura.

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.

La misura per quanto attiene l'azione 3a viene attuata a titolo di anticipazione sullo strumento principale che sarà costituito dall' O.C.M. vino di cui al regolamento (CE) N. 1493/1999, capo III e dal regolamento (CE) di attuazione n. 1227/200, capi IV, per quanto riguarda i V.Q.P.R.D., nonché dallo specifico provvedimento nazionale in corso di esame da parte del regolamento italiano.

4. Agevolazioni previste:

a) Tipologie di aiuto:

Contributo in conto capitale

b) Massimali di investimento cofinanziabili :

(Quelli che saranno previsti per l'applicazione dell'O.C.M. vino)

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile:

Per le azioni n. 1. e n. 2. fino al 100%,
per la azione n. 3 fino al 50%

d) Tasso di partecipazione comunitario:

Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica

e) Priorità:

Criteri di priorità potranno essere oggetto di individuazione, specificazione e quantificazione all'interno delle istruzioni applicative del Piano.

5. Procedure:

Ufficio responsabile. Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.
Modalità di attuazione : Misura a bando.

6. Indicatori fisici di realizzazione e di risultato:

a. Indicatori di risultato:

Azione 1 – numero ettari monitorati,
numero campi piante madri ispezionati.

Azione 2 – numero partecipanti agli incontri, numero supporti informativi realizzati.

Azione 3 – numero ettari estirpati, numero ettari reimpiantati.

b. Indicatori fisici di realizzazione:ù

Superfici oggetto all'azione (previsione: 3.000 – 4.000 ettari)

Numero di aziende aderenti (previsione 2.000 – 3.000 aziende)

Il costo della misura per quanto riguarda le azioni 3a e 3b è stato calcolato prevedendo per il 2000 un aumento delle superfici interessate dall'intervento in relazione alla durata del periodo di incubazione (2 – 3 anni) ed al fatto che la lotta contro il vettore è iniziata nel 1999. Per gli anni successivi è stata prevista una diminuzione in relazione ai risultati conseguibili attraverso gli interventi programmati anche alla luce dell'esperienza maturata da altre Regioni che hanno già adottati analoghi piani di contenimento.

Il costo di estirpo e reimpianto è stato determinato sulla base di analisi dei costi di mercato effettuate dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano. Tali importi consentono di non premiare i viticoltori e al contempo possono essere un valido incentivo nelle strategie di contenimento della malattia.